

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1988

che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri

(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(89/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 344, paragrafo 3,

considerando che il suddetto articolo 344, paragrafo 1, autorizza il Portogallo a rinviare al 31 dicembre 1988 al più tardi l'applicazione nel suo territorio delle seguenti direttive del Consiglio :

- 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE⁽²⁾, per la specie *Vicia sativa*,
- 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE⁽⁴⁾, per le specie *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum* e *Zea mays*,
- 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE, per le specie di cui ai due trattini precedenti;

considerando che, conformemente all'articolo 344, paragrafo 3 dell'atto di adesione per tutto il periodo di deroga sopra indicato la progressiva liberalizzazione degli scambi di sementi tra il Portogallo e la Comunità dei Dieci può essere decisa secondo la procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

considerando che attualmente è opportuno, per quanto concerne le sementi delle sei specie summenzionate appartenenti a varietà ufficialmente ammesse in Portogallo ma non ancora in libera circolazione nella CEE, liberalizzare gli scambi tra questo paese e i dieci Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che gli Stati membri che applicano la direttiva 70/457/CEE devono prendere disposizioni affinché le sementi delle varietà ammesse in almeno uno Stato membro, conformemente al disposto della direttiva, non siano più soggette, a decorrere dal 31 dicembre del

secondo anno successivo all'anno di ammissione delle varietà stesse, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà; che un'analoga scadenza deve valere per le sementi appartenenti a varietà ammesse in Portogallo che formino oggetto di liberalizzazione degli scambi; che la liberalizzazione deve quindi riguardare unicamente le varietà ammesse in Portogallo anteriormente al 1° gennaio 1987;

considerando che, con decisione 89/77/CEE⁽⁶⁾, la Commissione ha autorizzato la Germania a vietare la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole, ivi comprese le varietà della specie *Zea mays* ammesse in Portogallo anteriormente al 1° gennaio 1987 che abbiano un indice di classe di maturità FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite) superiore a 350; che, di conseguenza, per quanto attiene alla Repubblica federale di Germania, la liberalizzazione degli scambi di sementi di varietà della specie *Zea mays* deve essere limitata alle sementi delle varietà che abbiano un indice di classe di maturità FAO pari o inferiore a 350;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito dispongono affinché le sementi delle varietà delle specie seguenti :

- *Vicia sativa* L. (veccia comune)
- *Hordeum vulgare* L. (orzo)
- *Oryza sativa* L. (riso)
- *Triticum aestivum* L. amend. Fiori et Paol. (frumento tenero) e
- *Triticum durum* Desf. (frumento duro)

ufficialmente ammesse in Portogallo anteriormente al 1° gennaio 1987, elencate nell'allegato, parte I, non siano sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(4) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.

(5) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(6) Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito dispongono affinché le sementi delle varietà della specie *Zea mays* L. (granturco) ufficialmente ammesse in Portogallo anteriormente al 1° gennaio 1987, elencate nell'allegato, parte II, non siano sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

3. La Germania dispone affinché le sementi delle varietà della specie *Zea mays* ufficialmente ammesse in Portogallo anteriormente al 1° gennaio 1987, elencate nell'allegato, parte III, non siano sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica d'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Parte I: Specie diverse dal granturco

Specie	Varietà	Anno di ammissione ufficiale in Portogallo
Vicia sativa (Veccia comune)	Barril	1984
	Gil Vaz	1984
	Piedade	1984
Hordeum vulgare (orzo)	Evelyn	1984
	Tagide	1986
Oryza sativa (riso)	Aricombo	1982
	Banata 35	1983
	Estrela A	1986
	Lusito	1982
	Prits	1984
	Safari	1983
Triticum aestivum (frumento tenero)	Almansor	1986
	Caia	1982
	Degebe	1984
	Lima	1986
	Mira	1983
	Tejo	1984
Triticum durum (frumento duro)	Artena	1986
	Castico	1984
	Celta	1986
	Chico	1985
	Faia	1984

Parte II: Zea mays (granturco), Germania esclusa

Varietà	Anno di ammissione ufficiale in Portogallo
Acco 146	1982
Adour 368	1983
Adour 590	1983
Adour 650	1983
Clip 21	1984
Corsa	1986
Dekalb XL 351	1983
Dekalb 4914	1984
Estrela	1985
Grania	1985
LG 61	1983
Mad 390	1985
PX 610	1982
Tohum	1983
Valbom	1985

Parte III: Zea mays (granturco), Germania

Varietà	Anno di ammissione ufficiale in Portogallo
Acco 146	1982
Adour 368	1983
Clip 21	1984
Corsa	1986
Dekalb 4914	1984
Mad 390	1985